

COLLEZIONE DELLE LEGGI

E DE' DECRETI REALI

DEL REGNO DELLE DUE SICILIE.



Anno 1857.

N.° 199.

(N.° 4638.) *Decreto che approva un regolamento per lo servizio della telegrafia elettrica ne' domini di qua del Faro.*

Gaeta, 23 Dicembre 1857.

FERDINANDO II. PER LA GRAZIA DI DIO RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE, DI GERUSALEMME EC. DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO EC. EC. GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA EC. EC. EC.

Veduto l'articolo 26 del decreto de' 5 di dicembre 1857 relativo all'ordinamento organico dell'Amministrazione della telegrafia elettrica;

Veduto l'altro real decreto de' 15 detto mese di dicembre intorno allo stabilimento delle tariffe de' dispacci che si spediscono nell'interno de' nostri reali domini tanto al di qua che al di là del Faro, e di quelli di pervenienza o di direzione estera;

Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di decretare, e decretiamo quanto segue.

ART. 1. Rimane da Noi approvato l'annesso regolamento concernente il servizio della telegrafia elettrica ne' reali domini di qua del Faro.

2. Il nostro Ministro Segretario di Stato delle finanze è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Firmato, **FERDINANDO.**

*Il Ministro Segretario di Stato
delle finanze
Firmato, S. MURENA.*

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri
Firmato, FERDINANDO TROJA.*

Pubblicato in Napoli nel dì 2 di Gennaio 1858.

REGOLAMENTO intorno al servizio della telegrafia elettrica ne' reali domini di qua dal Faro.

De' 23 di Dicembre 1857.

TITOLO PRIMO.

Delle divisioni delle linee telegrafiche, e delle stazioni comprese in ogni divisione.

ART. 1. La ripartizione delle linee in divisioni, con le stazioni che appartengono a ciascuna divisione sulle linee sin ora costruite, rimane stabilita nel modo seguente, salvo le ulteriori determinazioni per le altre linee che andranno in prosieguo ad aprirsi.

Prima divisione, da Napoli a Nola, co' tronchi trasversali, miglia 67.

Stazioni che vi si comprendono:

Reggia di Napoli.....	di 3. ^a classe.
Napoli, sotto l'edifizio di S. Gia-	
como.....	» 1. ^a classe.
Ferrovia di Napoli.....	» 3. ^a classe.
Cancello.....	» 3. ^a classe.
Maddaloni.....	» 3. ^a classe.

Caserta, ferrovia.....	di 2. ^a classe.
Caserta, Reggia.....	» 3. ^a classe.
Santamaria.....	» 3. ^a classe.
Capua, ferrovia.....	» 3. ^a classe.
Capua, gran quartiere.....	» 3. ^a classe.
Nola.....	» 2. ^a classe.
Palma.....	» 3. ^a classe.
Sarno.....	» 3. ^a classe.
Favorita.....	» 3. ^a classe.
Castellammare.....	» 2. ^a classe.
Quisisana.....	» 3. ^a classe.
Ammiragliato.....	» 3. ^a classe.

Restano per ora aggregate a questa divisione, ed in fino a che non sarà costruita la linea delle Puglie, le due stazioni di Avellino e di Ariano, amendue di seconda classe, che comprendono il tratto di altre miglia quaranta circa.

Seconda divisione, da Capua a Terracina, in miglia 64.

Stazioni.

Terracina.....	di 1. ^a classe.
Mola.....	» 2. ^a classe.
Gaeta.....	» 3. ^a classe.
Torre Orlando.....	» 3. ^a classe.

Terza divisione, da Nocera a Potenza, in miglia 63.

Stazioni.

Nocera.....	di 3. ^a classe.
Cava.....	» 2. ^a classe.
Salerno.....	» 2. ^a classe.
Eboli.....	» 3. ^a classe.
Potenza.....	» 4. ^a classe.

Quarta divisione, da Eboli a Castrovillari, in miglia 95.

Stazioni.

Sala.....	di 2. ^a classe.
Lagonegro.....	» 3. ^a classe.
Castrovillari.....	» 2. ^a classe.

Quinta divisione, da Castrovillari a Paola, in miglia 92.

Stazioni.

Spezzano Albanese.....	di 2. ^a classe.
Cosenza.....	» 1. ^a classe.
Paola.....	» 2. ^a classe.

Sesta divisione, da Paola a Pizzo, in miglia 93.

Stazioni.

Nicastro.....	di 3. ^a classe.
Tiriolo.....	» 3. ^a classe.
Catanzaro.....	» 1. ^a classe.
Pizzo.....	» 2. ^a classe.

Settima divisione, da Pizzo a Reggio, in miglia 79.

Stazioni.

Monteleone.....	di 3. ^a classe.
Palmi.....	» 2. ^a classe.
Reggio.....	» 1. ^a classe.

2. Il servizio per uso de' privati è per ora permesso nelle stazioni di terza classe di Santa Maria e Capua, di Eboli, di Lagonegro, di Rossano, di Nicastro e di Monteleone, salvo le disposizioni che potranno essere adottate per altre stazioni di terza classe, nelle quali si reputerà espediente autorizzare anche il servizio de' privati, a' termini dell'articolo 14 del real decreto de' 5 di dicembre 1857.

TITOLO II.

Della riscossione delle tariffe.

3. Le tasse de' dispacci telegrafici elettrici saranno sempre riscosse anticipatamente nell'atto della spedizione de' medesimi.

4. Ogni frazione nel numero delle parole de' dispacci da 25 a 50, e da 50 a 100, importerà la conseguenza del pagamento della tassa maggiore; per modo che ad un dispaccio di 26 parole, e così di seguito fino a 49, si ap-

plicherà la tassa del dispaccio di 30 parole; e ad un dispaccio di 54 parole, e così di seguito fino a 99, si applicherà la tassa del dispaccio di 100 parole.

5. Nel computo delle parole di un dispaccio per l'applicazione della tassa valgono le seguenti massime.

1.° Per ogni indirizzo sono esenti cinque parole, che non vengono calcolate: le parole dell'indirizzo che eccedono tale numero massimo sono computate nel numero delle parole che formano il testo del dispaccio.

2.° Ogni parola composta di non più di sette sillabe viene calcolata per una parola, ed ogni eccedenza da sette a sette sillabe viene calcolata per un'altra seconda parola.

3.° Le parole composte, allorchè dal mittente vengono scritte nel dispaccio originale separate, e soltanto con un segno di unione, dovranno pure essere telegrafate nello stesso modo, ed ogni singola parola così unita sarà computata per una parola: nel caso contrario ogni parola composta è da calcolarsi per una sola parola, avuto però riguardo alle sette sillabe fissate come numero massimo per ogni parola, e sarà quindi di conformità calcolata tale parola composta e così anche telegrafata.

4.° Non vengono compresi nel computo i segni di interpunzione, come neppure le apostrofi ed i segni di unione: però tutti quegli altri segni che non possono essere dati col telegrafo, e che quindi debbono essere espressi con parole, sono da calcolarsi per altrettante parole.

5.° Ogni singola lettera ed ogni parola apostrofata viene computata per una parola intiera, e perciò le singole lettere che si usano principalmente nella lingua italiana e francese unite a mezzo di apostrofo alla seguente parola sono da computarsi per altrettante singole parole.

TITOLO III.

Doveri ed attribuzioni degli impiegati della Direzione e delle stazioni, degli ispettori e del magazziniere.

CAPITOLO PRIMO.

Attribuzioni e doveri della Direzione.

6. Le diverse stazioni, gl'ispettori sulle linee, l'ingegnere, il meccanico ed il magazziniere saranno nella dipendenza della Direzione.

7. Quanto alla scrittura per gl'introiti provenienti dall'applicazione delle tariffe e per gli esiti superiormente approvati, quella stessa provvisoriamente stabilita presso il tesoriere generale passerà alla Direzione con tutte le carte di corrispondenza, e la Direzione medesima la proseguirà sulle stesse basi, salvo quelle variazioni che dal tempo e dalle circostanze potranno essere suggerite. Gli elementi, in quanto agl'introiti, le verranno passati dalle stazioni, siccome in seguito sarà dichiarato.

8. La Direzione terrà aperto un ruolo di tutti gl'impiegati addetti al servizio telegrafico elettrico.

9. Formerà ogni anno il suo stato discusso per la parte degli introiti presuntivamente, e per la parte degli esiti secondo i bisogni effettivi del servizio; e sulle norme del predetto stato discusso avanzerà i suoi rapporti contabili al Ministero delle finanze, e provocherà la spedizione degli ordinativi imputabili secondo la natura degli esiti a' capitoli dello stesso.

Fra' detti rapporti contabili comprenderà quelli delle somme da pagarsi per le indennità di gasti e di lume e fuoco assegnate a' capi delle stazioni ed a' segnalatori, come pure le mercedi spettanti a' pedoni ed agli artieri, per essere pagate le somme alla Direzione onde farne la distribuzione agl'interessati.

10. A tenore dell'articolo 26 del Trattato internazionale stipulato con la Santa Sede il dì 27 giugno 1854, chiuderà trimestralmente i conti di *Dare* ed *Avere* tra il real Governo Napolitano e lo Stato Pontificio, per essere

mutuamente scambiate e pareggiate le differenze in contanti.

Altrettanto praticherà per lo aggiustamento de' conti con la Sicilia.

11. Oltre della scrittura generale degl' introiti, di cui è parola nello articolo 7, la Direzione aprirà una scrittura speciale per gli oggetti inservienti all'uso della telegrafia elettrica, riposti nel magazzino sotto la sua dipendenza. Questa scrittura conterrà due parti, per la immissione degli oggetti, e per la estrazione.

12. Alla fine di ciascun anno, dopo di aver raccolto dalle diverse stazioni i conti co' corrispondenti documenti, ne farà sommaria discussione, ed indi li trasmetterà per la finale giudicatura alla gran Corte de' conti non più tardi della fine di marzo per l'anno precedente, accompagnati da un quadro dimostrativo di tutte le operazioni estratto dalla sua contabilità.

Contemporaneamente trasmetterà al tesoriere generale un duplicato del detto quadro per mettersi in appoggio de' conti del medesimo quanto alla parte degl' introiti pervenuti alla Tesoreria generale per mezzo dei suoi ricevitori.

La stessa Direzione ritirando ogni anno dal magazzino il conto in genere, lo confronterà con la sua scrittura, e lo passerà egualmente alla gran Corte de' conti per essere discusso e giudicato.

CAPITOLO II.

Doveri degl' impiegati presso le stazioni.

13. In ogni stazione dove è servizio de' privati vi saranno due registri principali, l'uno pe' dispacci che partono, l'altro pe' dispacci che arrivano, fatti a matrice e secondo i modelli esistenti.

I detti registri avranno un solo numero d'ordine progressivo, e saranno tenuti esattamente al corrente, trascrivendosi le segnalazioni di partenza e di arrivo secondo le indicazioni che ne danno le rispettive colonne,

ed addizionando per ciascun dispaccio le tasse riscosse, non escluse quelle che si possono anticipatamente pagare anche per le risposte.

14. Oltre questi due registri vi sarà un libro speciale, dove si noterà da un lato dispaccio per dispaccio il numero delle parole, le tasse introitate secondo la destinazione delle segnalazioni, e le somme provvisoriamente riscosse per le risposte in anticipazione pagate, e dall'altro si riporteranno i versamenti fatti alla Tesoreria generale. Il tutto secondo i modelli in uso.

È bene inteso che le tasse pagate anticipatamente per le risposte, dovendo formare introito presso la stazione da cui la risposta parte, sarà questa tenuta di notare per semplice memoria nel libro di cui si è parlato il montare effettivo delle tasse a norma della tariffa, e ciò per farsene confronto con la somma anticipatamente introitata dalla stazione cui perviene la risposta, e qualora vi sia differenza procurare la regolarizzazione.

15. Presso ciascuna stazione vi saranno ancora quattro altri registri, il primo, cioè, pe' dispacci che pervengono dall'estero, il secondo pe' dispacci di pervenienza estera diretti per la Sicilia, il terzo per quelli che pervengono dall'interno de' reali domini continentali, il quarto per quelli provenienti dalla Sicilia negli stessi reali domini. Il primo servirà per tener conto di quella parte di tasse spettante al real Governo da essere conteggiata con lo Stato Pontificio, il secondo per tener conto del quarto della tassa a favore della Sicilia, il terzo per servire di controllo al libro stabilito pe' dispacci di partenza di cui è parola nell'articolo 14, il quarto per controllo de' conteggi di rimborso tra l'una e l'altra parte de' reali domini.

16. I dispacci ufficiali delle autorità del real Governo indicate nell'articolo 6 del real decreto de' 15 di dicembre per oggetto di servizio pubblico, quando vanno diretti per lo interno del Regno, essendo esenti da tassa, non debbono essere scritturati come tutti gli altri. Se i mentovati dispacci vengono inoltrati per l'estero è d'uo-

pe che siano tassati dal punto di partenza; ed in luogo di numerario si verseranno i fogli di liquidazione di tali tasse, rimanendo a cura della Tesoreria generale prendere rimborso dell'equivalente a carico delle autorità che hanno spedito il dispaccio, e restando a cura della Direzione di tenerne ragione ne' conteggi con lo Stato della Santa Sede.

Eguualmente saranno soggetti a tassa i dispacci che i funzionarii del real Governo all'estero dirigono alle autorità stesse nel Regno; ma tali tasse saranno limitate per lo spazio che percorrono i dispacci dalla frontiera alla loro destinazione, essendo questa la sola parte che può formare credito verso lo Stato Romano ne' reciproci conteggi.

Eccettuati unicamente i casi di cui si è parlato di sopra, e cui vanno applicate le norme indicate, per tutti i dispacci che si spediscono, sia per lo interno del Regno, sia per l'estero, le tasse debbono venir pagate anticipatamente nel loro intero ammontare.

17. È inibito agli uffiziali delle varie stazioni di fare esiti di qualunque natura senza superiore autorizzazione della Direzione.

Sono eccettuate da tali disposizioni le restituzioni di cui si parlerà nel Titolo IV di questo regolamento, le quali saranno giustificate con la ricevuta di coloro cui sono dovute, vistate dal capo di ufficio o da colui che ne fa le veci, le quali prenderanno luogo di numerario sotto apposita rubrica.

18. Allorchè l'introito di una officina giungerà alla somma di ducati cento, ne sarà fatto immanamente versamento nella cassa del ricevitore del distretto in cui è sita la stazione, o presso le casse de' percettori e degli esattori comunali, secondo le autorizzazioni che potranno all'uopo essere date. Alla fine però di ogni dieci giorni di ciascun mese, qualunque sia la somma esistente in cassa, se ne farà versamento alla Tesoreria generale nel modo indicato. Si accompagnerà ciascun versamento con un notamento in doppio esemplare giusta il modello

esistente; e si ritirerà dal ricevitore del distretto corrispondente ricevo nella forma di uso.

19. Tutto il servizio proprio di ogni stazione potrà essere disimpegnato da qualunque degli uffiziali ivi addetti, tranne le segnalazioni, le quali saranno eseguite da impiegati specialmente destinati a tale ufficio.

Gli uffiziali renderanno tutti solidariamente un conto alla Direzione, per passarsi alla gran Corte de' conti per la giudicatura finale.

La sola conservazione del danaro riscosso, ed i versamenti di esso saranno a carico di uno degli uffiziali da destinarsi in ogni stazione, sotto la vigilanza e solidale responsabilità del capo di ufficio.

20. I pedoni assegnati alle officine, oltre agli obblighi loro ordinarii della consegna a domicilio de' plichi alle parti, faranno ancora da inservienti presso le officine medesime.

21. Alla fine di ciascun mese le stazioni saranno obbligate di fare invio alla Direzione per la via di posta tanto degli estratti conformi al libro de' dispacci spediti nel corso del mese stesso, quanto degli estratti de' registri de' dispacci pervenuti sia dall'estero, sia dalle altre stazioni dello interno del Regno, sia dalla Sicilia. Questi estratti dovranno essere addizionati, e col riporto delle somme introitate ne' mesi precedenti, a contare dal primo di gennajo di ciascun anno.

Gli estratti suddetti de' registri pe' dispacci di arrivo dall'estero e dall'interno del Regno o dalla Sicilia debbono essere accompagnati da tronchi staccati dal registro principale di arrivo di cui è discorso all'articolo 13.

Di più avranno l'obbligo di mandare alla Direzione non più tardi del giorno 15 del mese seguente pel mese precedente tutti i dispacci originali che sono stati spediti nel corso del mese stesso, come ancora quelli che saranno pervenuti dall'estero e trascritti da' rispettivi segnalatori, debitamente da loro firmati, affinchè la Direzione possa farne la verifica.

22. Alla fine di ciascun anno ogni stazione manderà alla Direzione il conto co' corrispondenti documenti in appoggio, il quale, verificato e discusso, sarà inviato alla gran Corte de' conti per essere definitivamente giudicato, come è stabilito nello articolo 42.

CAPITOLO III.

Degl' ispettori.

23. Gl' ispettori faranno residenza secondo le divisioni loro assegnate come appresso:

- per la prima divisione in Napoli;
- per la seconda divisione in Terracina;
- per la terza divisione in Salerno;
- per la quarta divisione in Lagonegro;
- per la quinta divisione in Rossano;
- per la sesta divisione in Catanzaro;
- per la settima divisione in Palmi.

24. Ciascun ispettore avrà nella sua dipendenza un numero di cinque artieri, eccetto l' ispettore addetto alla prima divisione, il quale ne avrà assegnati otto. In conseguenza per ora gli artieri saranno nel numero di trentacinque.

25. Gli artieri faranno dimora o presso le stazioni o nelle vicinanze, secondo che potrà meglio convenire, a giudizio della Direzione di accordo con gl' ispettori.

26. Nel caso che avvenissero guasti sulle linee, come i primi ad averne conoscenza sono i capi delle stazioni sul tratto interrotto, essi immantinente ne faranno avvertiti gl' ispettori, ed invieranno gli artieri forniti degli oggetti bisognevoli per lo ristabilimento della comunicazione elettrica interrotta.

27. Per provvedere alle riparazioni di cui è parola nello articolo precedente, presso ogni stazione vi sarà un deposito, a giudizio della Direzione, degli oggetti bisognevoli, cioè di filo di ferro galvanizzato, di filo per ligatura, di cappelletti, d' isolatori ed altro. Oltre a ciò vi

sarà un deposito di un determinato numero di pali in corrispondenza del tratto di linea che comprende la divisione a cui le stazioni appartengono.

28. Di ogni operazione che avrà luogo per guasti, i capi delle stazioni compileranno processi verbali visti dagl' ispettori, in cui verrà indicata la natura del guasto e gli oggetti somministrati, la custodia de' quali è affidata a' suddetti capi di stazione o a chi ne fa le veci. I suddetti processi verbali si trasmetteranno alla Direzione per tenersene conto dal magazziniere.

CAPITOLO IV.

Del magazziniere.

29. Il magazziniere avrà il dovere della custodia di tutti gli oggetti di cui verrà fatto approvvigionamento per lo servizio della telegrafia elettrica, i quali saranno a lui consegnati dalla Direzione dietro corrispondenti processi verbali.

Egli farà estrazione de' generi sopra ordinativi del direttore a coloro cui occorrono, e ritirerà dalla parte prendente analoga ricevuta.

30. Terrà una scrittura contabile della immissione ed estrazione de' generi, ed in fine di ogni mese presenterà al direttore la situazione del magazzino.

31. In fine di ogni anno, e non più tardi della fine di gennajo dell' anno seguente per l' anno precedente, presenterà il suo conto generale alla Direzione. Giustificherà le immissioni co' rispettivi verbali, la estrazione cogli ordinativi del direttore e le ricevute della parte prendente.

32. Il magazziniere dovrà dare una cauzione in quella somma che sarà stabilita dal Ministro Segretario di Stato delle finanze.

CAPITOLO V.

De' segnalatori.

33. I segnalatori trasmetteranno i dispacci governativi e di Stato in preferenza di tutti, e quelli degli agenti di-

plomatici e de' consoli esteri in preferenza de' dispacci de' privati, dopo però i dispacci del real Governo.

Essi non potranno trasmettere o ricevere qualsiasi dispaccio, senza prima farne prendere la debita scritturazione dagl' impiegati finanziari per l'applicazione delle tasse.

In fine di ciascun mese i segnalatori di ogni stazione dovranno far pervenire alla Direzione uno stato firmato dal capo del servizio tecnico della stazione di tutti i dispacci trasmessi, con la distinta del numero, partenza, indirizzo e numero d'ordine de' dispacci.

Il capo del servizio finanziario trasmetterà parimente alla Direzione un altro simile stato da lui sottoscritto, perchè serva di controllo, e perchè contro i segnalatori per gli agenti contabili che si scoviranno manchevoli in questa importante parte di servizio possano adottarsi le convenienti misure, che la Direzione proporrà al Ministro delle finanze.

TITOLO IV.

Presentazione de' dispacci. Esame de' medesimi. Rifiuto. Accettazione. Tassa.

34. Il dispaccio di cui si chiede la segnalazione dee sottoscrivere, segnandovi con precisione il proprio domicilio, il quale non sarà segnalato se non venga così richiesto. Oltre a ciò chiunque presenti un dispaccio, sia nel proprio interesse, sia per commissione, dovrà anche apporre in un registro la sua sottoscrizione.

Colui che vuol servirsi della telegrafia elettrica dee far constare la sua identità.

Questa dimostrazione avrà luogo principalmente nei casi di dispacci importanti, cioè di quelli che possono produrre gravi conseguenze pecuniarie o altro.

In questi casi la pruova sarà fatta ne' modi come vien detto negli articoli seguenti.

35. La firma può essere pruova d'identità, se quegli cui appartiene sia personalmente conosciuto dal capo di

servizio, o se colui che presenta il dispaccio sia notoriamente valevole a garantirlo, o infine nel caso che il capo di servizio sia in grado di constatare la sua identità con passaporti, fogli di via, lettere autorevoli o testimoni degni di fede.

36. Può essere anche constatata la identità, se la firma sia garantita dal visto di agenti diplomatici o consolari legalmente riconosciuti, di autorità civili, ecclesiastiche e militari, e con ispezialità dal Prefetto di polizia, Intendenti, sottintendenti, commissarii ed ispettori di polizia, da' presidenti, procuratori generali e regii giudici di circondario, presidente di tribunale di commercio, sindaci, regii agenti di cambio e notai, infine con visti e garanzia di qualunque persona che sia direttamente cognita dal capo di servizio della stazione.

37. Trattandosi di militari, oltre alle assicurazioni delle autorità indicate nell' articolo precedente, possono essere anche accolte quelle degli uffiziali generali comandanti di piazze, capi di Corpi, commissarii di guerra e commissarii di marina.

38. La presentazione de' dispacci si eseguirà in locale appositamente destinato nelle officine telegrafiche, e non sarà permesso a colui che chiede una segnalazione d'introdursi nel sito assegnato alle macchine.

39. Il dispaccio che vorrà segnalarsi dovrà essere scritto assolutamente con inchiostro, in lingua italiana o francese, con caratteri chiari, intelligibili, e senza rasura o abbreviazioni, e non potrà contenere più di cento parole.

Non potranno per conto de' privati comunicarsi i dispacci in cifra o in numeri: non così i dispacci governativi e di Stato, a' sensi del Trattato con lo Stato Pontificio, i quali potranno essere segnati in numero o in cifra, purchè i segni adoperati possano essere riprodotti dal telegrafo.

I dispacci governativi e di Stato potranno essere di qualsiasi numero di parole.

40. Ogni dispaccio contener deve la indicazione del nome e cognome di colui che lo spedisce, non che la di lui firma, come è detto nell' articolo 34, il nome e co-

gnome della persona cui è diretta, ed il costui domicilio, precisandosi la strada, il numero, e tutte le altre circostanze che valgano a facilitare il ricapito della segnalazione.

Saranno a carico della parte mittente le conseguenze di un indirizzo non sufficiente; e la medesima non potrà chiedere una successiva spedizione per completare l'indirizzo, che contro pagamento della tassa stabilita.

41. È facoltà del mittente di prescrivere l'itinerario per la spedizione del dispaccio.

42. Le segnalazioni, che sono destinate nell'ambito del comune ove risiede la stazione, saranno spedite con pedoni.

Le segnalazioni, la cui indicazione sia insufficiente, resteranno nella stazione, dove saranno depositate in un apposito cassetto.

Le altre, dirette a persone lontane dal comune dove è sita la stazione, saranno rimesse all'ufficio di posta più prossimo.

43. Un mittente può nello stesso tempo dirigere un solo dispaccio a più destinatari. Se costoro non sono nello stesso luogo, si riterrà essere tanti i dispacci, quante sono le stazioni diverse ove il dispaccio deve aver ricapito.

44. Le notizie che si vorranno trasmettere circa la rendita iscritta sul gran Libro, corso di cambii e prezzi delle derrate, debbono essere uniformi a quelle legalmente si ricavano da' listini giornalieri della Borsa.

Siccome però non può vietarsi che ciascuno regoli le sue operazioni sia commerciali, sia di privata economia, secondo le proprie convenienze; così a prevedere ogni inconveniente nello interesse pubblico il capo di servizio della stazione di Napoli non appena riceverà i listini della Borsa, che gli si comunicheranno immediatamente dopo fattane nella Sala la pubblicazione, li segnerà a tutte le altre stazioni.

45. Ciascuna stazione renderà pubblici i listini della Borsa, affiggendoli al di fuori della stazione.

46. Saranno ricusati i dispacci privati contro la sicu-

rezza dello Stato e de' suoi interessi, contro la Religione, contro le leggi ed i regolamenti di ordine pubblico, e contro la morale e la decenza pubblica. In tal caso dovrà indicarsi a piè del dispaccio l'articolo del presente regolamento che prevede il rifiuto, e sottoscriverlo.

Ove sorgessero reclami contro tali decisioni, potranno presentarsi in Terracina al viceconsole napoletano, nei capoluoghi di provincia agl'Intendenti, ne' capoluoghi di distretti a' sottintendenti, ne' capoluoghi di circondario ai regii giudici, nella capitale al Prefetto di polizia; e queste autorità potranno o confermare il rifiuto, o fare dar corso alla segnalazione.

47. La segnalazione de' dispacci privati, tranne il caso di una straordinaria urgenza, a giudizio del capo di servizio, avrà effetto nell'ordine progressivo col quale saranno consegnati; a quale uopo il capo di servizio noterà l'ora ed il minuto della presentazione: se non che le segnalazioni si eseguiranno dopo quelle de' dispacci governativi e di Stato, ed anche dopo quelle di strada ferrata, se queste ultime possano interessare la sicurezza de' viaggiatori. Ed ove lo stesso individuo abbia presentato più dispacci contemporaneamente, i medesimi saranno comunicati, alternando con gli altri che da altre persone avessero potuto immediatamente dopo essere stati presentati.

Sarà ritenuto per regolatore il tempo medio di ogni stazione.

48. Qualora un dispaccio per qualsiasi motivo non potesse essere inoltrato subito nel riceverlo, si farà noto all'immittente, onde decidere se voglia ritirare la somma, o attendere che il suo dispaccio possa essere inoltrato.

49. Si può da' privati far sospendere una segnalazione in corso o che non sia incominciata a trasmettersi; ma le somme non saranno mai restituite, tranne quelle che fossero state anticipate per le risposte, come sarà detto all'articolo 53.

50. Chiunque spedisce un dispaccio ha dritto di farlo

collazionare, cioè che la stazione cui è diretto ripeta la segnalazione ricevuta.

51. La collazione di un dispaccio si ottiene col pagamento di un dritto speciale corrispondente alla metà della tassa.

52. Nel chiedersi la segnalazione di un dispaccio può anche francarsi la risposta, ove voglia determinarsi un numero di parole, e pagarne lo importo giusta la tariffa, salvo però verifica e conteggio nell'atto della consegna della risposta istessa.

53. Se la risposta non giunge a colui che l'attende, le somme anticipate saranno rimborsate, fatta restituzione della ricevuta già riscossa, come è detto nell'articolo seguente.

In questo caso si farà precedere avviso alla stazione destinataria della restituzione della tassa.

Parimenti sarà restituita la somma anticipata per la risposta, qualora la segnalazione in corso si sia fatta spendere o ritirare pria di cominciarsi la trasmissione.

54. Non essendovi altro a praticare perchè il dispaccio abbia il suo corso giusta la richiesta, ne sarà presa ragione, e si tasserà secondo la tariffa.

Dell'ammontare delle somme liquidate sarà presa ragione, e s'introiterà, rilasciandosene un ricevo a tallo-
ne, staccandolo da apposito registro.

55. Il dispaccio col *visto* del capo di ufficio, con l'indicazione del numero d'ordine che ha sul registro, del numero delle parole e dell'ora della presentazione, si passerà al segnalatore.

56. Qualora la comunicazione telegrafica fosse interrotta dopo l'accettazione di un dispaccio, quella stazione che non potrà seguirne la trasmissione telegraficamente è obbligata a darne prevenzione alla stazione mandataria, e spedire con la posta o con altro sollecito mezzo in lettere di ufficio la segnalazione alla prossima stazione, o direttamente al destinatario, franca di ogni spesa. Ristabilita che sarà la comunicazione telegrafica, il dispaccio dovrà essere spedito in seguito anche col telegrafo.

57. Al principio di ogni trasmissione si dee senza eccezione premettere il numero delle parole che essa contiene, lo importo della tassa già introitata, e l'ora nella quale parte dalla stazione.

58. All'arrivo di un dispaccio, sarà registrato e protocollato. Indi il capo di ufficio lo esaminerà; e qualora per lui si presenti il caso del dubbio preveduto nell'articolo 46, potrà rigettare o dar corso alla comunicazione. Nel caso del rigetto, questo sarà partecipato alla stazione di partenza, affinchè ne sia avvertito l'interessato.

59. Si segnalerà in oltre alla stazione di partenza di essersi ben compreso il dispaccio, ma che è sospeso, affinchè il capo di servizio di quella lo faccia comunicare allo interessato.

60. Nel caso di gravame a' sensi dell'articolo 46, la risoluzione dell'autorità sarà segnalata celeremente allo interessato, sia di rigetto, sia di accettazione del dispaccio datosi; e nel secondo caso si dirà pure di esservi dato corso.

61. Se un dispaccio già accettato da una stazione sia rigettato da quella di arrivo, saranno restituite tutte le somme pagate.

62. Qualora un dispaccio privato già accettato da una stazione per la spedizione venga respinto da una susseguente stazione dello stesso real Governo per una delle ragioni dette nell'articolo 6 del Trattato internazionale con lo Stato Pontificio, il mittente è in dritto della restituzione di tutte le tasse da lui sborsate. Se in vece il dispaccio viene respinto per le stesse ragioni da una stazione dell'altro Governo, non si restituirà al mittente che lo importo corrispondente al tratto che mancava da quella stazione a compiere la spedizione.

63. Ne' casi di rigetto preveduti da' precedenti articoli le stazioni di partenza e di arrivo ne saranno avvertite per le operazioni che potranno loro rispettivamente riguardarle.

64. Su' dispacci trovati regolari sarà notata l'ora della ricezione e quella dell'invio; indi sottoscritti dal capo

di ufficio o da chi ne fa le veci, e bollati, chiusi con sopraccarta e cera lacca, saranno inviati alle loro destinazioni, qualora non debbano rimanere nelle stazioni per essere rilevati da coloro cui sono diretti. È inibito espressamente a' messi di riscuotere alcuna regalia.

65. Chiunque riceverà un dispaccio dovrà sottoscrivere un cartellino in istampa che gli sarà esibito, segnandovi l'ora della ricezione.

Quante volte colui cui il dispaccio è diretto, non si rinvenga ne' luoghi additati, il dispaccio resterà nella stazione in un cassetto chiuso a chiave, rimanendovi fino alla richiesta. Lo stesso si praticherà per quelli pei quali sarà stata domandata la fermata nell' officina.

66. È proibito alle persone estranee di entrare nelle stanze ove trovansi collocati gli apparati e le macchine, durante la spedizione de' dispacci sia governativi, sia de' privati.

Approvato : Gaeta , il dì 23 di Dicembre 1857.

Firmato , FERDINANDO.

*Il Ministro Segretario di Stato
Presidente del Consiglio de' Ministri*
Firmato , FERDINANDO TROJA.

Pubblicato in Napoli nel dì 2 di Gennajo 1858.
